

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER SOGGETTI ISA E FORFETTARI

D.LGS. N. 13 DEL 12/02/2024

E' stato recentemente pubblicato il Decreto legislativo attuativo del Concordato preventivo biennale.

L'istituto del concordato preventivo biennale prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale anticipata del **reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP**. L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA**.

L'istituto del concordato preventivo biennale prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP). L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Si tratta, pertanto, della possibilità di definizione "anticipata" quanto il contribuente andrà a dichiarare nelle proprie dichiarazioni a fini reddito d'impresa o di professione e del valore della produzione netta a fini IRAP per i due periodi d'imposta successivi a fronte della quale sono previsti determinati benefici.

Secondo quanto previsto dell'art. 39 co. 2 del DLgs. 13/2024, le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023; di conseguenza, la procedura dovrà essere avviata al più tardi nell'estate 2024 e i redditi proposti dall'Agenzia delle Entrate riguarderanno i periodi di imposta relativi al biennio 2024-2025.

SOGGETTI AMMESSI

Il concordato preventivo biennale si applica ai contribuenti "di minori dimensioni" ¹ titolari di reddito d'impresa o di reddito di lavoro autonomo, senza alcuna distinzione tra imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati società di capitali, enti commerciali e a due categorie di contribuenti:

- *i soggetti che applicano "concretamente" ² gli indici sintetici di affidabilità (ISA) già nell'anno 2023* : per tali soggetti il concordato si applica per il **biennio 2024-2025**.
- *i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014*; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il **solo periodo d'imposta 2024**.

CAUSE DI ESCLUSIONE

¹ Con ammontare di ricavi /compensi inferiori a euro 5.164.569

² Ne sono esclusi i soggetti che applicano una o più cause di esclusione dagli ISA.

Ai fini dell'accesso al concordato sono esclusi con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato i contribuenti (ISA o forfetari) che :

Hanno debiti tributari nel periodo precedente al biennio a cui si riferisce la proposta (in sede di prima applicazione l'anno 2023)
In parziale deroga di quanto sopra <u>l'adesione al concordato è ammessa</u> se sono stati estinti o i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta di concordato (in sede di prima applicazione entro il 15/10/2024)
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che:

Hanno omissso la presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno in uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato anche se obbligati: per quanto riguarda il primo biennio 2023-2024 è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2021-2022-2023
Sono stati condannati (o abbiano patteggiato) per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 ³ o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
- Soggetti ISA che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta poiché nel primo anno di attività sono esclusi dagli ISA - Tutti i soggetti forfettari che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta

DECADENZA DEL CONCORDATO

Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione (art. 22 del DLgs. 13/2024).

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024).

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale a causa delle seguenti fattispecie:

	Ulteriori condizioni	Periodo di riferimento	Ravvedimento
Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate	Importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati	Periodi d'imposta oggetto di concordato e periodo precedente	No

³ Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, dichiarazione infedele o omissa, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omissi versamenti IVA > 250.000 euro...

Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8 del DPR 322/98)	Diversa quantificazione dei redditi rispetto a quelli su cui si basa la proposta di concordato	Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato		Periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	No
Omessa presentazione della dichiarazione			No
Condanna per reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita			No
Emersione di debiti tributari	-	Periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato	No; l'estinzione dei debiti superiori a 5.000 euro neutralizza la causa di esclusione
Omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato preventivo oggetto di controlli automatizzati (art. 12 del D.lgs. 13/2024)		Periodi d'imposta di applicazione del concordato	Sì
Costatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato e tre periodi di imposta precedenti	Sì
Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato	Scostamento superiore al 30%	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	Sì

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	Sì
Contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto	Tre o più violazioni, commesse in giorni diversi	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No
Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici	-	Periodi d'imposta di applicazione del concordato	No

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti cause:

Cause di cessazione
modifica dell'attività svolta nel biennio del concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente a tale biennio a meno che per la nuova attività sia applicabile il medesimo ISA dell'attività precedente.
cessazione dell'attività

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato. Gli adempimenti in capo al contribuente non si esauriscono con l'accettazione della proposta poiché nel biennio oggetto di concordato, i contribuenti sono, comunque, obbligati a:

- rispettare gli obblighi contabili previsti dal regime applicato;
- presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP, ove dovuta;
- allegare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA al modello REDDITI

Il reddito di lavoro autonomo o di impresa oggetto di concordato sarà calcolato dall'Agenzia delle Entrate considerando quanto previsto dal Testo Unico, ossia come "differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello

delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde".

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale. Il reddito su cui saranno calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro, è quindi pari al reddito concordato opportunamente variato dalla eventuale presenza di elementi reddituali a carattere "straordinario" o "non ricorrente":

- delle plusvalenze, delle minusvalenze e dalle sopravvenienze attive e passive;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.
- delle perdite dei periodi fiscali precedenti (solo per le imprese)

Pertanto, il **reddito effettivo da assoggettare a tassazione**, dovrà tenere conto anche di tali possibili elementi e sarà così determinato: secondo quanto indicato nella seguente tabella.

Tipologia	Reddito concordato (A)	Componenti non considerate nel reddito concordato (B)	Reddito concordato + componenti (A+B)
Reddito di lavoro autonomo	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	- Plusvalenze e minusvalenze - redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.	Reddito concordato +/- (plusvalenze - minusvalenze + redditi da partecipazione)
Reddito di impresa	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	- Plusvalenze realizzate, - sopravvenienze attive - minusvalenze e sopravvenienze passive - redditi o quote di reddito da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE - perdite fiscali	Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive + redditi da partecipazione - perdite fiscali dei periodi d'imposta precedenti)
Reddito contribuenti in regime forfetario	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	Contributi previdenziali obbligatori deducibili	Reddito concordato - contributi previdenziali obbligatori

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA A FINI IRAP

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP. il valore della produzione netta proposto dall'Agenzia delle Entrate viene calcolato considerando quanto previsto per le Società di capitali, enti commerciali e soggetti equiparati, Società di persone commerciali e Società semplici esercenti attività di lavoro autonomo e studi associati

Componenti non considerate:

Il valore della produzione netta concordato non tiene conto:

- delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato in **valore effettivo da assoggettare a imposizione**

Tipologia	Valore concordato (A)	Componenti non considerate nel valore concordato (B)	Valore concordato + componenti (A+B)
Valore della produzione netta	Calcolato dall'Agenzia delle Entrate	- plusvalenze e sopravvenienze attive; - minusvalenze e sopravvenienze passive.	Valore produzione netta concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive)

BENEFICI DEL CONCORDATO

1) Rilevanza del reddito concordato

Gli eventuali redditi effettivi maggiori o minori dell'ammontare del reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del D.lgs. 13/2024).

Ciò significa che:

- se il reddito d'impresa o di professione effettivamente conseguito è superiore a quello concordato, tale differenziale positivo non subisce alcuna imposizione;

Ad es:

In presenza di un reddito concordato con l'Agenzia pari a 50.000 euro, plusvalenze per 2.000 euro ed un reddito effettivo pari a 75.000 euro

Reddito concordato + componenti	Reddito effettivamente conseguito	Reddito da dichiarare	Reddito d'impresa non tassato
52.000	75.000	52.000	23.000



- al contrario, se il reddito d'impresa o di professione effettivamente conseguito è inferiore rispetto al reddito concordato, tale differenziale negativo non ha alcuna rilevanza e il reddito da dichiarare sarà comunque quello concordato

Ad es:

In presenza di un reddito concordato con l'Agenzia pari a 50.000 euro, plusvalenze per 2.000 euro ed un reddito effettivo pari a 42.000 euro

Reddito concordato + componenti	Reddito effettivamente conseguito	Reddito da dichiarare	Reddito d'impresa non tassato
52.000	42.000	52.000	-



Vi sono tuttavia diverse eccezioni a tale principio. In particolare:

- il reddito concordato può variare per effetto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, redditi di partecipazione, perdite fiscali come visto precedentemente
- circostanze eccezionali (da individuare con apposito DM) determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si manifesta;
- il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato

2) Regime premiale



i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale possono beneficiare del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Il beneficio non è previsto per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono al concordato.

L'adesione al concordato preventivo biennale porta quindi con sé i seguenti benefici:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte di rette e IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato²⁶.

L'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici è prevista anche dalla più ampia formulazione dell'art. 34 del DLgs. 13/2024, che prevede la disapplicazione degli accertamenti di cui all'intero art. 39 del DPR 600/73. Ciò vale tanto per i soggetti ISA quanto per i soggetti in regime forfetario.

La disposizione che prevede la non effettuazione degli accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73 in capo ai contribuenti che accettano la proposta di concordato non si estende all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria. In altre parole, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame a causa della rilevazione di alcune fattispecie. (Vedi il precedente paragrafo Decadenza del concordato).

PROCEDURA

1. entro il 1° aprile di ciascun anno,⁴ l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per la l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate fisserà le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria;
2. successivamente, mediante i citati programmi informatici, l'Agenzia provvederà a comunicare ai contribuenti la proposta di concordato biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta ai fini IRAP;
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 68629/2024 del 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione. Per effetto di quanto previsto dal provvedimento, la comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:
 - del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
 - della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
4. l'eventuale adesione del contribuente alla proposta di concordato entro il 15.10.2024 per il biennio 2024-2025 (entro il 30.6 per i bienni successivi) comporta:
 - l'impegno a dichiarare gli importi concordati con la conseguente debenza delle relative imposte;
 - il versamento dei contributi previdenziali sul reddito concordato;
 - il versamento delle imposte relative al reddito concordato per entrambi i periodi d'imposta del biennio⁵



Il Decreto legislativo ha previsto l'intensificazione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili appena possibile.

⁴ (entro il 15 giugno 2024 per il 2024 e il 15 aprile 2025 per il 2025)

⁵ Il mancato versamento delle imposte provoca la decadenza del concordato ed il recupero coattivo delle somme non versate